

74

sul gettito dei contributi sindacali. La Giunta esecutiva della Confederazione ha già deliberato la concessione di questa garanzia, fino dal 22 giugno 1929, e la deliberazione è stata approvata il 5 luglio successivo dal Ministero delle Corporazioni; il quale ha informato lo Istituto che, in caso di mora nella estinzione rateale del mutuo, sarebbe provveduto al pagamento delle rate scadute mediante mandato di ufficio del Ministero stesso sul gettito dei contributi sindacali di spettanza della Confederazione, a termini dello art. 30 del R.D. 1. luglio 1926.

Il pagamento delle rate di interessi e di ammortamento, sarebbe, dunque, inizialmente e cioè nel corso della costruzione delle case-garantite per intero dalla Confederazione; mentre in un secondo tempo, a costruzioni ultimate, la garanzia sarebbe assunta dalla Cooperativa "Margherita", con la ipoteca sugli stabili, per la metà del valore di perizia degli stabili stessi, e sarebbe mantenuta dalla Confederazione per la parte eccedente. Poiché la legge regolatrice dello Istituto consente la